

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento Regionale dell'Ambiente  
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1991, n. 24;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993*”;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*”;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 “*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue successive modifiche ed integrazioni recante “*Norme in materia ambientale*”;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4, come modificato dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*” e, in particolare, l'articolo 91 recante “*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*”;
- VISTA** la legge 22 maggio 2015 n. 68, recante “*Disposizioni in materia di delitti ambientali*”;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale*”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 Parte I;

- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021*”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 21 del 11/05/2018 Parte I, Suppl. Ord.;
- VISTA** la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, articolo 1 “*Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS*”;
- VISTO** il D.A. 30 marzo 2007 “*Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.A. 22 ottobre 2007 “*Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13*”;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e dall'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente: “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*”, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n. 189 concernente: “*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione*”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 18 aprile 2018, n. 142/GAB che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 23 luglio 2019, n. 311/GAB con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione Tecnica Specialistica per le Valutazioni Ambientali di Competenza Regionale in sostituzione dei componenti dimissionari e di quelli revocati con DD.AA. nn. 93/GAB e 94/GAB dell'8 marzo 2019;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/GAB dell'11/03/2015 e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
- VISTO** il D.P.R. n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l'On. Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** Il D.D.G. del 6/08/2019, n. 704 con il quale con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali al Dott. Salvatore Di

Martino;

- VISTA** la nota prot. 201301 del 11 marzo 2019, assunta al prot. DRA n. 16574 del 12/03/2019, con la quale il Comune di Palermo, Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle politiche di coesione – Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete ha inoltrato istanza di Valutazione di Incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e smi per il progetto definitivo degli *“Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo di massi dalle pareti N-E di Cozzo Finocchio e Cozzo Di Paola sovrastanti “Villa Mattaliano” in località Cardillo, di cui alle schede PAI 040-6PM-063, 040-6PM-066, 040-6PM-067, 040-6PM-069 E 040-6PM-070” CUP D77B16000400005 CIG ZE01CBCDC3”*;
- VISTA** la documentazione attestante il versamento degli oneri istruttori ex art. 91 l.r. 9 maggio 2015, n. 9 trasmessa con nota prot. DRA n. 61453 del 17/09/2019;
- VISTA** l'avvenuta pubblicazione in data 23/09/2019 della procedura di Valutazione di Incidenza sul portale del Sistema Informativo delle procedure di VIA, VAS e VI (SI-VVI);
- PRESO ATTO** che con nota DRA prot. 62767 del 23 settembre 2019, è stata trasmessa alla Commissione Tecnica Specialistica la documentazione relativa al progetto presentato dal Comune di Palermo concernente gli *“Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo di massi dalle pareti N-E di Cozzo Finocchio e Cozzo Di Paola sovrastanti “Villa Mattaliano” in località Cardillo, di cui alle schede PAI 040-6PM-063, 040-6PM-066, 040-6PM-067, 040-6PM-069 E 040-6PM-070” CUP D77B16000400005 CIG ZE01CBCDC3”* costituito dai seguenti elaborati:
- Elaborato A1 - Cartografia-2
  - Elaborato A2 - Documentazione fotografica
  - Elaborato A3 - Ispezioni in parete
  - Elaborato A4 - Planimetria con interventi-1
  - Elaborato A5 - Studio delle traiettorie
  - Elaborato A6 - Barriere paramassi
  - Elaborato A7 - Interventi puntuali
  - Elaborato A8 - Interventi estesi
  - Elaborato B1 - Elenco prezzi
  - Elaborato B2 - Computo metrico estimativo
  - Elaborato B3 - Quadro economico
  - Elaborato B4 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
  - Elaborato B4 - Disciplinare\_descrittivo\_e\_prestazionale
  - Elaborato B5 - Competenze tecniche
  - Elaborato R1 - Relazione generale
  - Elaborato R2 - Relazione geotecnica
  - Elaborato R3 - Relazione paesaggistica
  - Elaborato R4 - Piano particellare di esproprio
  - Elaborato R6 - Relazione VINCA
- VISTA** la nota del Club Alpino italiano Onlus, nella qualità di Ente Gestore della Riserva di Grotta Conza, prot. 75 del 03/04/2019, prot. DRA n. 22487 del 03/04/2019 con la quale ai sensi del D.P.R. 357/97 e smi e del D.A. 30/03/2007 viene espresso il parere endoprocedimentale favorevole con prescrizioni;
- PRESO ATTO** che il progetto intessa il Comune di Palermo ed è finalizzato alla riduzione delle condizioni di rischio da crollo massi su una zona urbanizzata di Palermo ubicata a valle della di Cozzo Finocchio e Cozzo Di Paola censita dal PAI con rischio R4 e Pericolosità P4;
- CONSIDERATO** che il sito oggetto d'intervento ricade nei siti della Rete Natura 2000 ZSC TA020023 *“Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana”* e ZPS ITA020049 *“Monte Pecoraro e*

*Pizzo Cirina*” con relativo Piano di Gestione denominato “*Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto*” approvato con D.D.G. n. 398 del 17/05/2016;

- ACQUISITO** il parere n. 226 approvato nella seduta del 10 ottobre 2019 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (composto da n. 10 pagine) con il quale è stato ritenuto concluso con esito positivo a condizione il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto “*Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo di massi dalle pareti N-E di Cozzo Finocchio e Cozzo Di Paola sovrastanti “Villa Mattaliano” in località Cardillo, di cui alle schede PAI 040-6PM-063, 040-6PM-066, 040-6PM-067, 040-6PM-069 E 040-6PM-070” CUP D77B16000400005 CIG ZE01CBCDC3*” presentato dal Comune di Palermo;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A termine delle** vigenti disposizioni

## DECRETA

### Articolo 1

Acquisito il parere n. 226/2019 di cui alle premesse della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale rilasciato durante la seduta plenaria del 10/10/2019, si dichiara conclusa con esito positivo la Valutazione di Incidenza ai sensi dell’Art. 5 del D.P.R. 357/97 e smi e dell’art. 2 del D.A. 30/03/2007 e s.m.i relativa al progetto “*Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo di massi dalle pareti N-E di Cozzo Finocchio e Cozzo Di Paola sovrastanti “Villa Mattaliano” in località Cardillo, di cui alle schede PAI 040-6PM-063, 040-6PM-066, 040-6PM-067, 040-6PM-069 E 040-6PM-070” CUP D77B16000400005 CIG ZE01CBCDC3*” presentato dal Comune di Palermo - Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell’attuazione delle politiche di coesione – Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete, con le seguenti condizioni:

1. in fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare la produzione di polveri, l’inquinamento atmosferico, l’emissione di rumore; si dovrà inoltre provvedere al ripristino naturalistico integrale di tutte le aree interessate dal cantiere;
2. sospendere le attività alpinistiche nell’arco temporale che va dal 01 febbraio al 30 giugno per il rispetto di limiti temporali legati:
  - a) alla nidificazione ed allevamento delle specie di ornitofauna, ed in particolare preludi, parate nuziali, nidificazione ed allevamento delle specie di ornitofauna residenti di Accipitridae (*Buteo buteo*) e Falconidae (*Falco peregrinus* e *F. tinnunculus*) e migranti di Falconidae (*Pernis apivorus*);
  - b) all’allevamento della prole delle specie di mammalofauna, ed in particolare *Vulpes vulpes* e *Mustela nivalis*;
  - c) alla fioritura, impollinazione e disseminazione delle principali specie della flora e florula casmofitiche e rupestri ascrivibili all’alleanza *Dianthion rupicolae*;
3. le attività alpinistiche e di chiodatura in generale dovranno essere effettuate senza danneggiamento alcuno sugli individui e sui popolamenti vegetazionali e faunistici; è specificatamente vietata la rimozione di qualsiasi tipologia di nido e l’estirpazione di qualsiasi specie vegetale;
4. Le opere dovranno essere eseguite senza introdurre sostanze chimiche o comunque pericolose per l’equilibrio ecologico delle aree;
5. Dovrà essere garantita la manutenzione annuale e relativa pulizia delle aree e delle barriere;
6. Non potranno essere aperte nuove piste per la movimentazione dei mezzi di cantiere in area ZSC.

## **Articolo 2**

Costituisce parte integrante del presente decreto il Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 226/2019 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale durante la seduta del 10/10/2019.

## **Articolo 3**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.P.R. 357 del 8/09/1997 e s.m.i. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

## **Articolo 4**

Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera.

## **Articolo 5**

Copia del presente decreto sarà notificata all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

## **Articolo 6**

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura dell'autorità competente, sul sito istituzionale di questo Dipartimento e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in ossequio all'art. 68 della L.R. 12.8.2014 n. 21 e sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI. e portale Valutazioni Ambientali) per rispondere alla necessità di informazione e partecipazione del pubblico prevista dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998.

## **Articolo 7**

Avverso al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 12/11/2019

L'istruttore direttivo  
(Maria Maddalena Mazzola)

Il Dirigente Generale  
(Dott. Giuseppe Battaglia)

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Salvatore Di Martino)

L'Assessore  
On. Avv. Salvatore Cordaro



COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

**OGGETTO:** PA 54 V.I. 68 - Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo di massi dalle pareti NE di Cozzo Finocchio e Cozzo Di Paola sovrastanti "Villa Mattaliano" in località Cardillo, di cui alle schede PAI 040-6PM-063, 040-6PM-066, 040-6PM-067, 040-6PM-069 e 040-6PM-070"

**Ditta proponente:** Comune di Palermo

**PROCEDIMENTO:** Procedura Valutazione di Incidenza (ex art.5 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e art. 2 del D.A. 30/03/2007)

**PARERE** redatto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana.

**PARERE n. 226/2019 del 09.10.2019**

**VISTA** la Direttiva Comunitaria "HABITAT" 92/43;

**VISTO** l'art. 6, paragrafo 3 della suddetta Direttiva, il quale stabilisce che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere delle incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

**VISTO** il D.P.R. 357/1997 e s.m.i., in particolare l'art. 5 che introduce la Valutazione di incidenza con particolare riferimento a quanto previsto al comma 3 laddove è prescritto che "i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenza significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi";

**VISTO** l'art. 5 del sopracitato DPR n. 357 e s.m.i., come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 12 Marzo 2003, n.120, disciplinante la valutazione di incidenza, il quale dispone al comma 5 che le "regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali";



COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

**VISTO** il D.A. n. 207/Gab. del 17/5/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 230/Gab. del 27/05/2016 - Nomina Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 311/Gab. del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**VISTO** il D.A. n. 318/Gab. del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**VISTO** il D.A. n. 142/Gab. del 18/04/2018 che regola il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, delle modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei suoi componenti, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** la nota per l'avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, prot DRA n. 16574 del 12/03/2019, con la quale il Comune di Palermo ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D. A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la seguente documentazione, in formato digitale, relativa al *Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo di massi dalle pareti NE di Cozzo Finocchio e Cozzo Di Paola sovrastanti "Villa Mattaliano" in località Cardillo, di cui alle schede PAI 040-6PM-063, 040-6PM-066, 040-6PM-067, 040-6PM-069 e 040-6PM-070*:"

Progetto in formato digitale composta da :

- R1 - Relazione generale (REV APR 2018)
- R2 - Relazione geotecnica (REV APR 2018)
- R3 - Relazione paesaggistica (REV APR 2018)
- R4 - Piano particellare di esproprio (REV APR 2018)
- R5 - Relazione geologica
- R6 - Relazione di valutazione di incidenza (APR 2018)
- A1 - Cartografia
- A2 - Documentazione fotografica
- A3 - Ispezioni in parete e rilievo geostrutturale
- A4 - Planimetria generale con ubicazione degli interventi (REV APR 2018) A5 - Studio delle traiettorie dei blocchi in caduta dal costone roccioso
- A6 - Barriere paramassi ad elevato assorbimento di energia - Particolari
- A7 - Interventi di carattere puntuale - Particolari

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

- A8 - Interventi di carattere esteso - Particolari (REV APR 2018)
- B1 - Elenco prezzi (REV APR 2018)
- B2 - Computo metrico estimativo (REV APR 2018)
- B3 - Quadro economico (REV APR 2018)
- B4 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
- B5 - Competenze tecniche (REV APR 2018)

**VISTO** la scheda D trasmessa alla Commissione Tecnica Specialistica per le Valutazioni Ambientali Prot ARTA n° 62767 del 23/09/2019 con la quale il Dirigente del Servizio 1 e l'Istruttore Tecnico attestano la completezza tecnica della pratica e comunicano la certificazione del versamento degli oneri istruttori effettuato dal proponente prot DRA n 61453 del 17/09/2019

**RILEVATA** l'assenza, tra la documentazione trasmessa, dell'autocertificazione redatta dall'estensore dello studio di incidenza ai sensi dell'art. 2 del D.A.c. 30/03/2007 e rilevato che detto profilo appartiene alla competenza del Servizio I (cfr. Art. 2 D.A. n. 142/Gab. del 18/04/2018).

**VISTO** il parere preventivo dell'Ente Gestore della R.N.O. "Grotta Conza" prot. 75 del 03/04/2019 (prot. DRA n. 22487 del 03/04/2019) con il quale si esprime parere favorevole allo Studio di Incidenza, con le seguenti prescrizioni:

1. *Le attività alpinistiche dovranno essere sospese nell'arco temporale che va dal 01 febbraio al 30 giugno per il rispetto di limiti temporali legati:*
  - a) *alla nidificazione ed allevamento delle specie di ornitofauna, ed in particolare prelude, parate nuziali, nidificazione ed allevamento delle specie di ornitofauna residenti di Accipitridae (Buteo buteo) e Falconidae (Falco peregrinus e F. tinnunculus) e migranti di Falconidae (Pernis apivorus);*
  - b) *all'allevamento della prole delle specie di mammalofauna, ed in particolare Vulpes vulpes e Mustela nivalis;*
  - c) *alla fioritura, impollinazione e disseminazione delle principali specie della flora e florula casmofitiche e rupestri ascrivibili all'alleanza Dianthion rupicolae.*
2. *Le attività alpinistiche e di chiodatura in generale dovranno essere effettuate senza danneggiamento alcuno sugli individui e sui popolamenti vegetazionali e faunistici; è specificatamente vietata la rimozione di qualsiasi tipologia di nido e l'estirpazione di qualsiasi specie vegetale di cui al punto 1.c);*
3. *Gli interventi di messa in posa delle reti metalliche, dovranno essere condotte:*
  - a) *con apertura della rete in presenza di posatoi od altri punti cospicui degli home-range delle specie di vertebrati;*

M

SP

SP  
CP

all

det

SP  
CP





COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

- b) con apertura della rete in presenza delle specie *Chamaerops humilis*, *Lithodora rosmarinifolia*, *Brassica rupestris* e spp., *Seseli bocconi*, *Hiberis semperflorens*, *Dianthus rupicola*, *Centaurea ucriae* (subsp. pl.), *Galium aetnium*, *Convolvulus cneorum*, *Helichrysum rupestre*;
- c) con parziale potatura, laddove strettamente necessario, per le altre specie vegetali; in caso di arbusti si provvederà ad intervento di potatura con apertura della rete e ricucitura al piede di fusto;
4. Ridurre al minimo la rete a maglia fina accoppiata alla barriera paramassi al fine di ridurre gli impatti e i rischi di collisione della fauna; nel caso in cui sia indispensabile ai fini della sicurezza, dovrà essere sollevata dal suolo di almeno 25 cm per consentire il libero transito della fauna selvatica;
5. Dovranno essere messi a dimora alberi e arbusti della macchia mediterranea anteriormente alle reti paramassi, per mitigare l'impatto dell'opera.
6. Dovrà essere garantita la manutenzione annuale e relativa pulizia delle aree e delle barriere.
7. Le opere dovranno essere eseguite senza introdurre sostanze chimiche o comunque pericolose per l'equilibrio ecologico delle aree;
8. Non potranno essere aperte nuove piste in area ZSC o ZPS;
9. Tutti i materiali di risulta dei lavori dovranno essere asportati e conferiti al di fuori del territorio del ZSC e/o ZPS, secondo le normative vigenti;

**CONSIDERATO** che alla luce di quanto rappresentato, la zona urbanizzata di Palermo ubicata a valle della di Cozzo Finocchio e Cozzo di Paola si trova, nella attuali condizioni, a rischio R4 - molto elevato nei confronti della caduta massi dai costoni lapidei su di essa incombenti, caratterizzati da pericolosità P4 - molto elevata per i fenomeni franosi di volumi rocciosi, anche di grandi dimensioni, che in essi possono verificarsi;

**CONSIDERATO** che la ZSC ITA 020023 ha un estensione complessiva di ha 6090 e interessa la parte occidentale dei cosiddetti "Monti di Palermo", ed interessa i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Palermo. Dominano gli aspetti di prateria ad *Ampelodesma*, formazione secondaria, nel cui ambito sono stati effettuati impianti forestali artificiali, attraverso l'utilizzo di conifere estranee al territorio (generi *Pinus*, *Cupressus*, ecc.), anch'essi peraltro *Back to top* intaccati dagli incendi; assai sporadici risultano nel complesso le aree forestali naturali. La vegetazione potenziale della stessa area è prevalentemente da riferire alle seguenti serie:- dell'Olivastro (*Oleo-Euphorbia dendroides* sigmetum), sulle cenge e le creste rocciose più aride (versante sud);- del Leccio (*Rhamno-Quercus ilicis* sigmetum pistacietoso terebinti, *Pistacio-Quercus ilicis* sigmetum e *Aceri campestris-Quercus ilicis* sigmetum), tutte pioniere sui substrati rocciosi calcarei, dove prediligono differenti situazioni ecologiche della *Quercia virgiliana* (*Oleo-Quercus virgiliana* sigmetum), sui suoli profondi ed evoluti. Ai succitati sigmeti sono altresì da aggiungere varie altre microgeoserie legate a condizioni edafiche particolari, come nel caso delle pareti rocciose, delle aree detritiche. Si tratta di un'area di notevole interesse faunistico, floristico-

cl

SP  
CF  
MI  
CAV  
AA  
CAV  
AA  
CAV  
AA



COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

fitocenotico e paesaggistico. Di particolare rilevanza sono le formazioni rupicole e gli aspetti di prateria. L'area risulta interessata da un rilevante flusso migratorio sia in primavera che in autunno, per cui è da considerare un sito nevralgico della rotta di migrazione che interessa la Sicilia nord-occidentale;

**CONSIDERATO** che la ZSC ITA020023 – "Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana" è ricompresa nella ZPS ITA020049 – "Monte Pecoraio e Pizzo Cirina" - e che l'intervento in oggetto rientra all'interno delle aree tutelate sopracitate;

**CONSIDERATO** il Piano di gestione "Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto" ed analizzata la carta degli habitat codificata Tavola Cap\_1.B\_1\_1/7 e rilevata la presenza nella zona oggetto dell'intervento dell'habitat tutelato 8214 Versanti calcarei dell'Italia meridionale;

**RILEVATO**, dall'esame del progetto e dello Studio di Incidenza, che:

- le condizioni indicate nel vigente P.A.I. della Regione Siciliana, peraltro acclamate da ripetuti crolli avvenuti nel recente passato, sono confermate dalle verifiche effettuate nello studio di progetto, finalizzate ad analizzare le reali condizioni di stabilità dei fronti lapidei e la probabilità che, in caso di crollo, i massi possano raggiungere la zona urbanizzata a valle. Dallo studio delle traiettorie dei massi è emerso che la zona a rischio molto elevato R4 è più vasta di quella indicata nel P.A.I.; I dissesti sono classificati di tipo "crollo e/o ribaltamento" con stato "attivo" e determinano un livello di pericolosità molto elevata "P4" e di rischio molto elevato "R4"
- è stato progettato un intervento di mitigazione del rischio di caduta massi di tipo "misto", in quanto comprende opere di difesa passiva (barriere paramassi), che riducono la vulnerabilità dell'area di studio, e di interventi di consolidamento (limitati agli elementi lapidei di maggiori dimensioni che, in caso di crollo, non potrebbero essere arrestati dalle difese passive), mediante i quali si riduce la pericolosità dei fronti rocciosi.
- una volta realizzate le opere in progetto (I e II priorità), le condizioni di rischio per la zona di Palermo, che si sviluppa al piede di Cozzo Finocchio, si saranno sensibilmente ridotte;
- il Progetto interessa il Comune di Palermo, e ricade all'interno del sito ITA020023, denominato "Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana" designato Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con Decreto Ministeriale del 31 marzo 2017 e della ZPS ITA020049 denominato "Monte Pecoraro e Pizzo Cirina".

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Nel suo complesso l'intervento è di tipo "misto"; comprende, cioè, opere di:

- tipo "attivo" (puntuali e diffusi), ossia finalizzate al consolidamento dell'ammasso roccioso;
- difesa "passiva", mediante le quali non si consolida l'ammasso roccioso, ma si impedisce che gli eventuali massi in caduta dai fronti lapidei possano raggiungere la zona urbanizzata a valle.

a) **Interventi di tipo puntuali attivi:** gli interventi di tipo puntuale sono di tre tipi:

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

- Interventi di tipo A, il sostegno dei singoli blocchi si effettua mediante pannelli di funi ancorati alla roccia stabile con tiranti posizionati ai vertici di ciascun pannello. Completano l'intervento funi di acciaio che solidarizzano fra loro i pannelli. Nel dettaglio, i pannelli sono costituiti da funi di acciaio del diametro di 8 mm ad alta resistenza. Le funi perimetrali di ciascun pannello, per il quale sono state previste dimensioni di 3 m x 5 m, sono del diametro di 16 mm. Il pannello è ancorato mediante n°4 tiranti del tipo "a bulbo iniettato" armati con barre di acciaio con diametro 18mm e lunghezza 9 m. per mitigarne l'impatto ambientale si è fatto riferimento alla tipologia di pannelli caratterizzati da maglie di lato pari a 30 cm, che non ostacolano la presenza della fauna e lo sviluppo della vegetazione.
- Interventi di tipo B, il sostegno del blocco si effettua con funi di diametro di 16mm che passano sopra il blocco e sono ancorati alla roccia, ai lati del blocco medesimo, mediante tiranti del tipo "a bulbo iniettato" armati con barre di acciaio dal diametro di 18 mm e lunghezza 9 m.
- Interventi di tipo C, Negli interventi di tipo C si prevede la frantumazione del blocco con espansivi chimici, previa imbracatura provvisoria del blocco medesimo. Si tratta di agenti di demolizione non esplosivi, che hanno la proprietà di disgregare in tutta sicurezza la roccia senza produrre rumore, vibrazioni, lancio di detriti. Per effettuare la demolizione è necessario forare la roccia e colare nei fori la miscela di espansivo con acqua.

b) **Interventi di tipo attivo diffusi:** Gli interventi di tipo diffuso sono previsti per gli insiemi di blocchi. Si prevede un intervento con pannelli di funi dello stesso tipo di quelli di tipo A. Tale intervento è necessario ove i problemi di stabilità riguardano gruppi di blocchi adiacenti o blocchi singoli di medie dimensioni; per mitigarne l'impatto ambientale si è fatto riferimento alla tipologia di pannelli caratterizzati da maglie di lato pari a 30 cm, che non ostacolano la presenza della fauna e lo sviluppo della vegetazione.

Tutti gli interventi di tipo puntuale saranno eseguiti con tecniche di progressione su corda, a cura di rocciatori specializzati.

c) **Interventi di tipo passivo (barriere paramassi):** Sono stati previsti n°16 tatti di barriera, 14 di lunghezza 60 m e 2 di lunghezza 40 m, a secondo delle caratteristiche morfologiche dei luoghi in cui è prevista la collocazione dell'opera di difesa passiva, per complessivi 920 metri lineari di barriere paramassi.

**POSSIBILI IMPATTI SUGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEL SITO NATURA 2000**

Lo studio ha individuato nei tempi e negli areali eterici e terrestri le componenti potenzialmente impattanti degli interventi previsti in progetto (nelle fasi di cantiere) sulle caratteristiche degli habitat del SIC ITA020023 e della ZPS ITA020049. Per la valutazione di tali impatti sulle componenti naturalistiche dei siti di Natura 2000 innanzi citati si sono analizzate le fasi di attività

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'SP', 'CE', 'MI', and several illegible signatures.



COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

del progetto sulla base del cronoprogramma appresso riportato. La durata stimata dei lavori è pari a 12 mesi.

Al fine di valutare l'impatto degli interventi, lo studio ha descritto, in corrispondenza delle singole fasi lavorative innanzi illustrate, le componenti di disturbo, impatto e/o danno potenziale (rumore, perdita di biodiversità ecc.) in riferimento alle più rappresentative qualità naturali dei siti Natura 2000 e dei relativi habitat, tralasciando quelle che per oggettiva modestia dell'intervento non saranno interessate al disturbo.

A tale scopo viene utilizzata la matrice nella quale vengono evidenziati in maniera sintetica gli elementi che entrano in gioco durante le attività di realizzazione degli interventi previsti in progetto in relazione agli indicatori delle qualità ambientali dei siti Natura 2000, riportati nella matrice.

L'indicatore per l'AVIFAUNA è il *Falco peregrinus* (falco pellegrino) e per la VEGETAZIONE il *Dianthus rupicola*, *Ophrys bombyliflora* oltre all'*Euphorbia bivonae*.

Gli impatti delle fasi del cantiere sulle componenti naturali dei siti Natura 2000 tengono conto che i lavori avranno una durata complessiva di 12 mesi, ripartiti in quattro fasi esecutive, appresso richiamate, in corrispondenza delle quali vengono indicate i fattori di disturbo della vegetazione, della fauna terrestre e dell'avifauna.

- Fase 1. impianto cantiere: 0,5 mesi. In questa fase potrà avvenire disturbo da rumore alla fauna e all'avifauna;
- Fase 2. realizzazione degli interventi puntuali 2 mesi In questa fase potrà avvenire disturbo da rumore alla fauna e all'avifauna e disturbo alla vegetazione (potatura controllata);
- Fase 3. realizzazione degli interventi di tipo diffuso 3 mesi In questa fase potrà avvenire disturbo da rumore alla fauna e all'avifauna e disturbo alla vegetazione (potatura controllata);
- Fase 4. Realizzazione della barriera paramassi 11 mesi. In questa fase potrà avvenire disturbo da rumore alla fauna e all'avifauna e disturbo alla vegetazione (potatura controllata);
- Fase 5. lavori di finitura e smantellamento cantiere: 0,5 mesi In questa fase potrà avvenire disturbo da rumore alla fauna e all'avifauna.

Lo svolgimento del cantiere potrebbe provocare l'emissione di polveri dovute alla movimentazione delle masse terrose utili alla esecuzione delle opere previste in progetto. Non sono previste emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, né la produzione di odori sgradevoli.

**VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI (PERDITA DI HABITAT, FRAMMENTAZIONE, PERTURBAZIONE, ALTERAZIONE DI ELEMENTI DI IMPORTANZA PRINCIPALE.**

Sulla base delle attività previste per le operazioni di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento con gli indicatori scelti si è elaborata la Matrice dove vengono riepilogati i disturbi e gli impatti reversibili prodotti certamente dall'intervento durante tutte le fasi di lavorazione.

M

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be "M. Di Paolo".



COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

Al fine di ottimizzare la matrice C riducendo ulteriormente gli eventuali impatti sulla vegetazione e con particolare riferimento alla avifauna, che costituisce un indicatore sostanziale per i siti Natura 2000 della Sicilia, si stabilisce di prevedere la sospensione del cantiere per circa mesi tre (aprile e giugno) nel periodo di nidificazione e svezzamento dei falconiformi.

Nello studio, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento e delle precauzioni assunte, riepilogate come appresso:

- il carattere di temporalità degli interventi da effettuarsi;
- il disturbo alla vegetazione limitato e, comunque, localizzato in una sola fase lavorativa;
- i tempi di realizzazione degli interventi calibrati con gli habitat e le abitudini riproduttive degli indicatori ambientali di fauna ed avifauna;

si considera plausibile che non può esserci una effettiva, consistente e perdurante perdita di habitat naturali dei siti ZSC ITA20023 e ZPS ITA20049.

**CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE**

**VALUTATO** che la progettazione delle opere è stata effettuata nel rispetto del contesto naturalistico esistente, considerando le caratteristiche orografiche e quelle paesaggistiche dell'area oggetto di studio, in modo che l'opera da realizzare possa inserirsi in maniera armonica nell'ambiente;

**VALUTATO** che sulla base delle considerazioni espresse e dalla lettura della documentazione progettuale non si è manifestata un'incidenza significativa;

**CONSIDERATO** che possibili limitati e temporanei fenomeni di disturbo ambientale in fase di cantiere, risultano mitigabili con accorgimenti marginali;

**CONSIDERATO** che in termini quantitativi l'incidenza sulle risorse del Sito risulta limitata, sia in fase di cantierizzazione, sia in fase di esercizio;

**VALUTATO** che l'intervento non interferisce con le previsioni di Piani sovra-ordinati e/o con zone di particolare interesse essendo compatibile con i vincoli, le prescrizioni di tutela e protezione del paesaggio, dei beni culturali e delle infrastrutture;

**CONSIDERATO** che non sussistono condizioni di alterazioni dell'ecosistema;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che l'intervento ha una ricaduta diretta sulla salvaguardia della salute umana e nella salvaguardia della pubblica incolumità;

**VALUTATO** che l'intervento ha come obiettivo la mitigazione del rischio idrogeologico;

Per quanto sopra considerato e valutato, questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ai fini dell'emissione del provvedimento finale di "giudizio di compatibilità ambientale" da parte dell'Autorità Ambientale, esprime

*[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Horizontal column of handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

**parere favorevole**

di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.357/97 relativo al "Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo di massi dalle pareti NE di Cozzo Finocchio e Cozzo Di Paola sovrastanti "Villa Mattaliano" in località Cardillo, di cui alle schede PAI 040-6PM-063, 040-6PM-066, 040-6PM- 067, 040-6PM-069 e 040-6PM-070". con le seguenti condizioni:

1. in fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare la produzione di polveri, l'inquinamento atmosferico, l'emissione di rumore; si dovrà inoltre provvedere al ripristino naturalistico integrale di tutte le aree interessate dal cantiere;
2. sospendere le attività alpinistiche nell'arco temporale che va dal 01 febbraio al 30 giugno per il rispetto di limiti temporali legati:
  - a) alla nidificazione ed allevamento delle specie di ornitofauna, ed in particolare prelude, parate nuziali, nidificazione ed allevamento delle specie di ornitofauna residenti di Accipitridae (*Buteo buteo*) e Falconidae (*Falco peregrinus* e *F. tinnunculus*) e migranti di Falconidae (*Pernis apivorus*);
  - b) all'allevamento della prole delle specie di mammalofauna, ed in particolare *Vulpes vulpes* e *Mustela nivalis*;
  - c) alla fioritura, impollinazione e disseminazione delle principali specie della flora e florula casmofitiche e rupestri ascrivibili all'alleanza *Dianthion rupicolae*;
3. le attività alpinistiche e di chiodatura in generale dovranno essere effettuate senza danneggiamento alcuno sugli individui e sui popolamenti vegetazionali e faunistici; è specificatamente vietata la rimozione di qualsiasi tipologia di nido e l'estirpazione di qualsiasi specie vegetale;
4. Le opere dovranno essere eseguite senza introdurre sostanze chimiche o comunque pericolose per l'equilibrio ecologico delle aree;
5. Dovrà essere garantita la manutenzione annuale e relativa pulizia delle aree e delle barriere;
6. Non potranno essere aperte nuove piste per la movimentazione dei mezzi di cantiere in area ZSC.

L'Ente vigilante per la verifica di ottemperanza di tutte le condizioni sopra descritte è l'Autorità Ambientale della Regione Siciliana.

I Commissari:

ANGELINI Aurelio (Presidente)	
BONACCORSO Angelo	
BORDONE Gaetano	

P



COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

CAMPILONGO Sandro	
CARTARRASA Salvatore	
CASSAR Adriana	
CASTIGLIONE Simona	
COBELLO Laura	
DI LEO Carlo	
DI ROSA Giuseppe	
FLOCCO Lidia	
FRANCHINA Francesco	
GALATI TARDANICO Carmelo	
LENTINI Francesca Maria	
LIUZZO Giuseppina	
MANGIAROTTI Maria Stella	
MESSANA Giuseppe	
MESSINEO Antonio	
MONTEFORTE Guido	
MORICI Claudia	
RIZZO Claudio	
RONDISVALLE Fausto	
SALVIA Pietro	
SANTIAPICHI Xavier	
SCURRIA Antonio	
TOMASINO Maria Chiara	
VILLA Daniele	